



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore IANNONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 2024

Modifiche all'articolo 40 della legge 17 giugno 2022, n. 71, che conferisce deleghe al Governo in materia di ordinamento giudiziario militare, e modifiche ai codici penali militari di pace e di guerra nonché alla legge 9 dicembre 1941, n. 1383, in materia di giurisdizione militare

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si muove su un duplice asse. Da un lato, interviene integrando i criteri direttivi previsti dall'articolo 40 della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante delega al Governo in materia di ordinamento giudiziario militare. In secondo luogo, esso intende porre in essere misure tese a razionalizzare la giurisdizione militare. Con riguardo alle disposizioni di delega di cui al capo I del disegno di legge, esse tengono conto delle oggettive differenze strutturali e funzionali degli organi giudiziari militari rispetto a quelli ordinari, derivanti dalla specialità della giurisdizione militare. Circa i contenuti specifici dell'intervento normativo, viene esteso di un anno il termine di delega previsto dalla legge 17 giugno 2022, n. 71, al fine di consentire la adozione dei decreti delegati (articolo 1, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge). Con riguardo all'accesso alla magistratura militare, è stato previsto come requisito lo svolgere o l'aver svolto il servizio militare, al fine di consentire ai futuri giudici il pieno apprezzamento dei fatti occorsi in ambito militare, derivante da una previa profonda conoscenza dello stesso. Allo stesso scopo nonché al fine di valorizzare la specifica conoscenza del diritto penale militare è stato previsto che i magistrati militari possano accedere, mediante concorso riservato, alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Corte di cassazione. Inoltre, si prevede la delega per rideterminare gli organici dei singoli uffici giudiziari militari in funzione dei carichi pendenti, con conseguente trasferimento anche d'ufficio e con assegnazione a diverse funzioni dei magistrati militari eventualmente in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici,

prevedendo che ai trasferimenti disposti in applicazione del presente criterio di delega non si applichi l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Tale modifica appare necessaria soprattutto in relazione agli interventi sulla legge penale sostanziale previsti al capo II (articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 2), del disegno di legge). In tale ottica, in ragione delle modifiche al codice penale militare di guerra, è stata prevista la delega al Governo, affinché preveda che la competenza per i reati commessi all'estero e per i crimini di guerra sia attribuita a uffici giudiziari e a magistrati predeterminati dotati di specifiche competenze, e in particolare che abbiano quali requisiti preferenziali l'aver già esercitato la giurisdizione in tali materie, anche presso tribunali internazionali, l'aver prestato servizio militare e l'aver una conoscenza certificata della lingua inglese (articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 3), del disegno di legge). Inoltre, per rafforzare l'organizzazione dei tribunali militari, specie con riguardo alla fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, è stata prevista una delega per costituire – in luogo dell'attuale « ufficio » – una vera e propria sezione GIP-GUP presso ciascun tribunale militare, disponendo l'introduzione di un posto di presidente di sezione, con corrispondente soppressione di un posto di giudice (articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 3), del disegno di legge). Infine, al comma 3, è stato previsto anche il parere del Consiglio superiore della magistratura per quanto di sua competenza, con particolare riguardo all'attuazione della delega per l'accesso dei magistrati militari in

Corte di cassazione (articolo 1, comma 1, lettera c)).

Quanto alle disposizioni del capo II in materia di legge penale militare, la presente proposta, in linea con il precetto costituzionale dell'articolo 103 che postula la specialità della giurisdizione militare, è volta a porre in essere misure tese a razionalizzare la giurisdizione militare, agendo sotto vari profili. Una prima modifica, di notevole rilievo, consiste nell'intervenire in modo organico sulla nozione di reato militare prevista dall'articolo 37 del codice penale militare di pace, che definisce il confine tra la giurisdizione ordinaria e quella militare (articolo 2, comma 1, lettera c)). La nuova formulazione dell'articolo 37 del codice penale militare di pace razionalizza il riparto, facendo corrispondere alla giurisdizione militare la presenza, nel fatto e nelle sue circostanze, dell'interesse militare, il che avviene mediante la qualificazione come « reati militari » di quei reati che manifestano una specifica offensività per la presenza di elementi peculiari, considerati in rapporto agli interessi militari. Ciò si riscontra in ogni violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare, o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di un altro militare. La modifica risponde innanzi tutto a ragioni di coerenza sistematica rispetto all'articolo 47 del codice penale militare di guerra, del quale riproduce il testo e con il quale dunque si pone in piena sintonia, sanando una irragionevole discrasia. L'articolo 47 è stato modificato dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, che ha richiamato i delitti previsti dal codice penale comune, « militarizzandoli », ove commessi da appartenenti alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare. In secondo luogo, il disegno di legge sul punto

risponde ad esigenze pratiche, fortemente avvertite, di garanzia per il militare indagato, che sarà sottoposto a un procedimento solo anziché a due, innanzi a due diverse autorità giudiziarie. Infatti, attualmente in numerosi casi l'accertamento dei medesimi fatti è attribuito sia all'autorità giudiziaria militare che all'autorità giudiziaria ordinaria, a ciascuna delle quali spetta la cognizione di reati diversi anche se tra loro connessi. Inoltre, l'intervento è giustificato dalla necessità di conferire efficienza ed economicità al sistema, evitando una inutile e dispendiosa duplicità di procedimenti. Da ultimo, lo spostamento di competenze consentirebbe di ridurre l'enorme contenzioso che grava sulla giustizia ordinaria - caratterizzata da inefficienze, difficoltà e tempi lunghissimi nel fornire risposte ai cittadini - e contestualmente attribuirebbe un maggior carico di lavoro ai magistrati militari, oggi sottoutilizzati. Nel complesso, si tratta di misure che consentirebbero una più efficace tutela degli imputati e un più adeguato e completo esercizio della giurisdizione.

Ad oggi, sono numerose le fattispecie penali di regola connesse, ma attribuite le une alla giurisdizione militare, le altre alla giurisdizione ordinaria. È il caso delle condotte di falso strumentali alla realizzazione, da parte di militari, di un peculato militare o di una truffa a danno dell'amministrazione militare. Infatti, ad oggi per il medesimo fatto storico si verifica una duplicazione di procedimenti tra giurisdizione militare - per il peculato o la truffa - e giurisdizione ordinaria - per il connesso reato di falso. L'intervento normativo intende dunque evitare agli imputati l'onere di affrontare due diversi processi per la medesima vicenda di precipuo interesse militare e perseguire l'efficienza dell'amministrazione della giustizia e risparmi di spesa mediante la celebrazione di un procedimento unitario. Altre ipotesi delittuose - benché lesive di beni o interessi

militari, trattandosi di reati commessi tra militari, in luogo militare o nel corso del servizio - sono irrazionalmente attribuite alla giurisdizione ordinaria, anziché a quella militare. A titolo di esempio, la modifica dell'articolo 37 del codice penale militare di pace consentirà di supplire alla lacuna relativa alla fattispecie di omicidio, sì da evitare l'irrazionale attribuzione alla giurisdizione ordinaria dell'omicidio tra pari grado, mentre alla giurisdizione militare compete oggi il reato di omicidio di altro militare, solo se avente grado superiore o inferiore. Inoltre, la nuova previsione normativa permetterà di perseguire come reati militari i delitti di violenza privata e di violenza sessuale, allo scopo di contrastare fenomeni di prevaricazione tra militari, spesso commessi in danno di donne militari. Ancora: a seguito della riformulazione della nozione di reato militare, alla giurisdizione militare sarà attribuita la cognizione non solo dei reati di peculato e truffa, come avviene oggi, ma anche di peculato d'uso, corruzione e concussione in ambito militare, al momento soggetti invece, in modo contraddittorio, alla giurisdizione ordinaria. Altre disposizioni del disegno di legge volte a modificare il codice penale militare di pace sono volte a riallineare alcune disposizioni del codice alla modifica dell'articolo 37. A seguito dell'estensione ai militari delle norme previste dal codice penale in materia di delitti contro la pubblica amministrazione (articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), del disegno di legge), è stata infine prevista l'abrogazione dei reati militari speciali contro la amministrazione militare (articolo 5). Si è prevista specularmente la modifica dell'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, abrogando il delitto di peculato del finanziere, ivi indicato, e limitando la disposizione agli altri reati già previsti (collusione del finanziere e violazione di leggi fiscali) (articolo 4). Coerentemente, in so-

stituzione di quelle già previste dalla disposizione dell'articolo 219 per i reati contro l'amministrazione militare, per i militari sono state introdotte, agli articoli 28 e 29 del codice penale militare di pace, pene accessorie corrispondenti a quelle previste per i pubblici ufficiali autori dei reati comuni contro la pubblica amministrazione (articolo 2, comma 1, lettere a) e b)). Un ulteriore profilo di intervento riguarda le modifiche agli articoli 140, 148, 189, 196 e 260 del codice penale militare di pace (articolo 2, comma 1, lettere d), e), f), g) e h)). Va premesso che l'articolo 260 del codice penale militare di pace rimette al comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole, la valutazione circa la richiesta di procedere per i reati militari puniti, ad oggi, con la reclusione militare non superiore a sei mesi. Dunque, al suddetto comandante è lasciata la scelta se avviare un procedimento penale o un procedimento disciplinare per i fatti illeciti di scarso rilievo. La modifica si propone di elevare il limite edittale dei reati militari per i quali è prevista la condizione di procedibilità della richiesta del comandante di corpo da sei mesi a un anno in modo da ampliare l'ambito di quegli illeciti che, pur essendo connotati da una offensività molto modesta, oggi impongono sempre, d'ufficio, l'avvio di un procedimento penale, con possibili conseguenze, anche immediate e gravi, nei confronti del militare interessato. I delitti più ricorrenti oggi perseguiti d'ufficio e che, a seguito delle modifiche proposte (anche previa riduzione del limite edittale massimo a un anno di reclusione militare per i reati militari puniti dagli articoli 140, 148, 189 e 196 del codice penale militare di pace), si intende perseguire solo a richiesta sono quelli di: abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio (articolo 120 del codice penale militare di

pace); forzata consegna non aggravata (articolo 140 del codice penale militare di pace); diserzione (articolo 148 del codice penale militare di pace); disobbedienza (articolo 173 del codice penale militare di pace); insubordinazione con ingiuria (articolo 189, comma 2, del codice penale militare di pace); ingiuria a un inferiore (articolo 196, comma 2, del codice penale militare di pace). Con specifico riguardo a questi ultimi due reati militari, appare particolarmente opportuno rimettere al comandante di corpo la valutazione preventiva circa la concreta gravità della condotta ingiuriosa e dunque della sua rilevanza penale o disciplinare. Oggi, infatti, tali fattispecie nella generale percezione appaiono meno gravi di quanto non lo fossero in passato, come è confermato indirettamente anche dalla intervenuta depenalizzazione in ambito civile del reato comune di ingiuria (articolo 594 del codice penale) ad opera dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7. Altri reati militari puniti sino a un anno di reclusione militare per i quali risultano avviati, con minore o scarsa frequenza, procedimenti penali nel corso degli ultimi anni sono: l'inottemperanza a sentinella, vedetta o scolta (articolo 141, comma 1, del codice penale militare di pace); la simulazione di infermità (nella sola ipotesi meno grave dell'aver agito per sottrarsi a un servizio, prevista dalla seconda parte dell'articolo 159 del codice penale militare di pace); il falso in foglio di licenza, di via o simili (articolo 220 del codice penale militare di pace); la minaccia tra pari grado o per cause estranee al servizio e alla disciplina militare (articolo 229, comma 3, del codice penale militare di pace). Se all'epoca in cui furono emanati i codici militari, nel 1941, sotto altro regime e nel contesto bellico, poteva apparire comprensibile che i suddetti reati fossero perseguiti penalmente in ogni caso,

oggi, in ragione della loro modesta gravità, appare più ragionevole che sia rimessa al comandante di corpo la scelta se avviare un procedimento penale oppure disciplinare. L'auspicato decremento del numero dei procedimenti penali, che comportano il coinvolgimento di una pluralità di magistrati e una procedura più gravosa, nella misura in cui essi saranno sostituiti da procedure disciplinari, consentirà altresì un significativo risparmio di spese, allo stato non preventivabile con precisione, essendo esso dipendente dalle scelte dei comandanti di corpo. L'opportunità di una modifica dell'articolo 260 del codice penale militare di pace appare viepiù necessaria per tali illeciti, ove si consideri che, quando essi sono commessi nel corso del servizio da militari appartenenti all'Arma dei carabinieri o al Corpo della guardia di finanza, occorre oggi sempre procedere penalmente, mentre le medesime condotte illecite, se poste in essere da appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile, possono integrare illeciti disciplinari, ma giammai penali. Per i procedimenti avviati d'ufficio per quei reati militari interessati dalla riforma, sopra indicati, ma che con le nuove disposizioni sarebbero procedibili solo previa richiesta di procedimento, è stato previsto in via transitoria che l'autorità militare competente possa avanzare la suddetta richiesta entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge. Durante la pendenza di tale termine, si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale, che consente di espletare atti di indagine e acquisizione di prove urgenti (articolo 2, commi 2 e 3). Con riguardo agli effetti, la possibile riduzione dei carichi processuali, che si verificherà nella misura in cui i comandanti di corpo decideranno di avvalersi della facoltà di procedere disciplinarmente per tali illeciti, sarà ampiamente compensata dall'attribuzione dei reati previsti dall'arti-

colo 37, come modificato. Quanto alle modifiche al codice penale militare di guerra (articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *d*)), l'intervento normativo intende innanzi tutto sanare una carenza della legislazione nazionale, allineando il suddetto codice, adottato nel 1941, alle disposizioni delle quattro Convenzioni di Ginevra, sopravvenute nel 1949, e dei Protocolli Addizionali del 1977 e al principio di diritto internazionale oramai universalmente riconosciuto che, con riguardo al perseguimento dei crimini di guerra, fa riferimento per i crimini di guerra all'elemento di contesto della esistenza di un « conflitto armato ». Come è noto, infatti, le disposizioni delle Convenzioni e dei Protocolli addizionali, così come quelle dello Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale, sono applicabili non solo in caso di dichiarazione di guerra – attuale postulato di riferimento del codice militare per l'esercizio della giurisdizione militare (articoli 3 e 231), che rimanda a una realtà ormai superata, posto che ormai da decenni le guerre sono di regola intraprese senza alcuna previa formale dichiarazione – ma in ogni caso di conflitto armato, quindi a prescindere dal dato meramente formalistico della dichiarazione di guerra (articolo 2 comune delle Convenzioni di Ginevra: « ... *the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them* »). In proposito, nell'ordinamento nazionale, l'articolo 103 della Costituzione stabilisce che « I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate ». Anche tale precetto risale a un tempo antecedente alla sottoscrizione delle Convenzioni di Ginevra e al conso-

lidamento del concetto di guerra, di natura sostanzialista, oggi comunemente accettato a livello internazionale come presupposto giuridico ai fini della applicazione del diritto umanitario. Ed invero, la Costituzione – pur disciplinando agli articoli 78 e 87 la procedura e gli effetti della deliberazione e della dichiarazione di guerra – rimette al legislatore comune il potere di definire le nozioni di « stato di guerra » e di « tempo di guerra », in relazione a cui le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute – alle quali l'ordinamento italiano ha l'obbligo di conformarsi ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione – riconduce pacificamente la nozione di « conflitto armato ». La modifica degli articoli 3 e 231 del codice penale militare di guerra risponde quindi a questa esigenza di adeguamento e di razionalizzazione dell'ordinamento interno, attribuendo al giudice speciale militare – giudice naturale degli illeciti commessi in occasione degli eventi bellici – la giurisdizione per tali fatti, conformemente a quanto disposto dall'articolo 103, primo periodo, della Costituzione. Con riguardo all'articolo 47 del codice penale militare di guerra, è già stato osservato che esso è stato modificato dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, che ha richiamato i delitti previsti dal codice penale comune, « militarizzandoli », ove commessi da appartenenti alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare. L'indicazione delle categorie di reato viene integrata con quella dei « delitti contro l'ambiente », a seguito del sopravvenuto inserimento nel codice penale, da parte della legge 22 maggio 2015, n. 68, del titolo VI-*bis*, comprendente gli articoli da 452-*bis* a 452-*terdecies*, che puniscono appunto tali reati (articolo 3, comma 1, lettera *b*)). Si prevede infine la modifica dell'articolo 165 del codice penale militare di guerra, riallineando la norma

alle altre disposizioni introdotte e ribadendo l'applicabilità delle norme di diritto internazionale umanitario (libro III, titolo IV: Dei reati contro le leggi e gli usi della guerra) non solo nei casi di conflitto armato, ma in tutte le operazioni militari armate svolte all'estero dalle forze armate italiane, in cui si possono verificare situazioni *borderline*, non riconducibili giuridicamente a un conflitto armato, ma nondimeno rilevanti dal punto di vista

dell'uso della forza militare (si pensi a scontri armati avvenuti in alcune operazioni all'estero - Somalia, Iraq, Afghanistan - che sono costate anche la vita a nostri militari) (articolo 3, comma 1, lettera c)). In ultimo, è stata apposta la clausola di invarianza finanziaria, in considerazione del fatto che le modifiche oggetto del disegno di legge hanno natura ordinamentale (articolo 6).

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

MODIFICHE ALLA DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 40 della legge 17 giugno 2022, n. 71, che conferisce delega al Governo in materia di ordinamento giudiziario militare)

1. All'articolo 40 della legge 17 giugno 2022, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « entro due anni » sono sostituite dalle seguenti: « entro tre anni »;

b) al comma 2:

1) alla lettera *a)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; prevedere quale ulteriore requisito per l'accesso alla magistratura militare lo stato di militare in servizio o in congedo; prevedere l'accesso dei magistrati militari alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Corte suprema di Cassazione previo concorso loro riservato, con transito nel ruolo organico della magistratura ordinaria, e la loro assegnazione in via prioritaria alla sezione della Corte suprema di Cassazione competente per i reati militari »;

2) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* rideterminare gli organici dei singoli uffici giudiziari militari in funzione dei carichi pendenti, con conseguente trasferi-

mento anche d'ufficio e con assegnazione a diverse funzioni dei magistrati militari eventualmente in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici, prevedendo che ai trasferimenti disposti in applicazione del presente criterio di delega non si applichi l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 »;

3) dopo la lettera *c*) sono inserite le seguenti:

« *c-bis*) prevedere che la competenza per i reati commessi all'estero e per i crimini di guerra sia attribuita a una sezione della Corte militare d'appello, a una sezione dibattimentale, a un giudice per le indagini preliminari e a un giudice dell'udienza preliminare del tribunale militare di Roma, a un magistrato pubblico del ministero della Procura generale militare presso la Corte militare d'appello e a un magistrato del pubblico ministero della Procura militare presso tribunale militare di Roma e che a tali uffici siano assegnati in via prioritaria i magistrati militari che abbiano quali requisiti preferenziali l'aver già esercitato giurisdizione in tali materie, anche presso tribunali internazionali, l'aver prestato servizio militare e l'aver una conoscenza certificata della lingua inglese;

c-ter) prevedere la costituzione di una sezione dei giudici unici per le indagini preliminari presso ciascun tribunale militare e l'introduzione di un posto di presidente di sezione, presso ciascuna sezione dei giudici unici per le indagini preliminari, con corrispondente soppressione di un posto di giudice »;

c) al comma 3, le parole: « sentito il Consiglio della magistratura militare, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli schemi » sono sostituite dalle seguenti: « sentiti il Consiglio della magistratura militare e il Consiglio superiore della magistratura, per quanto di loro com-

petenza, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli schemi ».

CAPO II

MODIFICHE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI GIURISDIZIONE MILITARE

Art. 2.

(Modifiche al codice penale militare di pace)

1. Al codice penale militare di pace sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per uno dei delitti di cui all'articolo 32-*quinqüies* del codice penale comporta la degradazione »;

b) all'articolo 29 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La condanna di un militare per uno dei delitti di cui all'articolo 32-*quinqüies* del codice penale, quando non ne derivi la degradazione, comporta la rimozione »;

c) all'articolo 37, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Costituisce altresì reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare, e prevista come delitto contro:

- 1) la personalità dello Stato;
- 2) la pubblica amministrazione;
- 3) l'amministrazione della giustizia;
- 4) l'ordine pubblico;

- 5) l'incolumità pubblica;
- 6) l'ambiente;
- 7) la fede pubblica;
- 8) la moralità pubblica e il buoncostume;
- 9) la persona;
- 10) il patrimonio.

Costituisce altresì reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio militare in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di un altro militare. Costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione, uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare.

Per il reato militare, la pena della reclusione è sostituita con la reclusione militare »;

d) all'articolo 140, al primo comma, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « un anno » e, al secondo comma, la parola: « due » è sostituita dalla seguente « uno »;

e) all'articolo 148, alinea, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « un anno »;

f) all'articolo 189, secondo comma, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « un anno »;

g) all'articolo 196, secondo comma, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « un anno »;

h) all'articolo 260, secondo comma, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « un anno ».

2. In sede di prima applicazione, per i reati militari divenuti perseguibili a richiesta ai sensi dell'articolo 260, secondo comma, del codice penale militare di pace, come modificato dalla lettera *h*) del comma 1 del presente articolo, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta di procedimento può essere proposta entro un mese dalla predetta data.

3. Durante la pendenza del termine di cui al comma 2, si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale.

Art. 3.

(Modifiche al codice penale militare di guerra)

1. Al codice penale militare di guerra sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. - (*Legge penale militare di guerra in relazione al tempo*) - La legge penale militare di guerra si applica per i reati da essa preveduti, commessi, in tutto o in parte, dall'inizio dello stato di guerra fino alla sua cessazione.

Ai fini della legge penale militare di guerra:

1) per stato di guerra si intende ogni situazione di conflitto armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra;

2) per conflitto armato si intende il conflitto in cui una almeno delle parti fa uso militarmente organizzato e prolungato delle

armi nei confronti di un'altra per lo svolgimento di operazioni belliche »;

b) all'articolo 47:

1) al secondo comma, dopo il numero 5) è inserito il seguente:

« 5-bis) l'ambiente »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per il reato militare, la pena della reclusione è sostituita con la reclusione militare »;

c) l'articolo 165 è sostituito dal seguente:

« Art. 165. - (*Operazioni militari armate all'estero*) - Oltre che in stato di guerra, le disposizioni del presente titolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le operazioni militari armate svolte all'estero dalle Forze armate italiane »;

d) l'articolo 231 è sostituito dal seguente:

« Art. 231. - (*Momento iniziale*) - Lo stato di guerra ha per effetto l'esercizio della giurisdizione militare di guerra relativamente ai reati a essa soggetti ».

Art. 4.

(*Modifiche alla legge 9 dicembre 1941, n. 1383, in materia di disposizioni penali per i militari della guardia di finanza*)

1. L'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. - 1. Il militare della Guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie costituenti delitto o collude con estranei per frodare la finanza è punito con le pene stabilite dall'articolo 314 del codice penale, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.

La condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per uno dei reati di cui al primo comma comporta la degradazione.

Quando non ne derivi la degradazione, la condanna comporta la rimozione.

Non si applica l'articolo 131-*bis* del codice penale.

La cognizione dei reati previsti dal presente articolo appartiene ai tribunali militari ».

Art. 5.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli da 215 a 219 del codice penale militare di pace sono abrogati.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

€ 1,00